

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Crédit agricole / BCE(Causa T-758/16) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 — Calcolo del coefficiente di leva finanziaria — Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni — Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 — Potere discrezionale della BCE — Errori di diritto — Errore manifesto di valutazione»]

(2018/C 328/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)

Dispositivo

- 1) È annullata la decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016.
- 2) La BCE è condannata alle spese.
- 3) La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — RI / Consiglio(Causa T-9/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Pensione d'invalidità — Articolo 78, quinto comma, dello statuto — Rigetto del riconoscimento dell'invalidità come derivante da malattia professionale — Errata concezione della nozione di malattia professionale — Obbligo di motivazione»)

(2018/C 328/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RI (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e M. Forgeois, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento della decisione del Consiglio dell'8 febbraio 2016, recante rigetto del riconoscimento dell'invalidità della ricorrente come derivante da malattia professionale, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *La decisione del Consiglio dell'8 febbraio 2016, recante rigetto del riconoscimento dell'invalidità di RI come derivante da malattia professionale, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, è annullata.*
- 2) *Il Consiglio è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 70 del 6.3.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Raffigurazione di un koala)

(Causa T-41/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea raffigurante alcuni koala — Marchio nazionale tridimensionale anteriore KOALA-BÄREN Schöller lustige Gebäckfiguren — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Potere di riforma»)

(2018/C 328/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Knitter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, S. Cobet-Nüse e C. Elkemann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 ottobre 2016 (procedimento R 0250/2016-5), relativa ad un'opposizione tra la Nestlé Schöller GmbH & Co. KG e la Lotte.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 ottobre 2016 (procedimento R 250/2016-5) è annullata, nei limiti in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha accolto l'opposizione quanto a «[p]asticceria ripiena di crema al cioccolato; cioccolato; prodotti di confetteria; pasticceria; biscotteria; cracker; gelati commestibili; pasticceria e confetteria» di cui alla classe 30.*